



**CONSIGLIO
DELL'UNIONE EUROPEA**

**Bruxelles, 26 giugno 2012
(OR. en)**

11362/12

**Fascicolo interistituzionale:
2012/0073 (NLE)**

**UD 169
CDN 10
OC 345**

ATTI LEGISLATIVI ED ALTRI STRUMENTI

Oggetto: DECISIONE DEL CONSIGLIO relativa alla conclusione dell'accordo di cooperazione doganale tra l'Unione europea e il Canada per quanto riguarda le questioni inerenti alla sicurezza della catena logistica

ORIENTAMENTI COMUNI

Termine di consultazione per la Croazia: 3.7.2012

DECISIONE DEL CONSIGLIO

del

**relativa alla conclusione dell'accordo di cooperazione doganale
tra l'Unione europea e il Canada
per quanto riguarda le questioni inerenti
alla sicurezza della catena logistica**

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 207, paragrafo 4, primo comma, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 6, lettera a),

vista la proposta della Commissione europea,

vista l'approvazione del Parlamento europeo¹,

¹ GU ...

considerando quanto segue:

- (1) È opportuno che l'Unione e il Canada amplino la cooperazione doganale per coprire le questioni inerenti alla sicurezza della catena logistica e alla gestione dei rischi connessi al fine di accrescere la sicurezza lungo tutta la catena logistica, facilitando nel contempo il commercio legittimo.
- (2) Conformemente alla decisione n. .../2012/UE del Consiglio, del ...^{*1} e con riserva della sua conclusione, l'accordo di cooperazione doganale tra l'Unione europea e il Canada per quanto riguarda le questioni inerenti alla sicurezza della catena logistica ("accordo") è stato firmato il
- (3) La posizione che l'Unione deve adottare in sede di comitato misto di cooperazione doganale (CMCD) UE - Canada, se deve adottare atti che hanno effetti giuridici, dovrebbe essere decisa secondo la procedura di cui all'articolo 218, paragrafo 9, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea. Se necessario, le altre posizioni che devono essere adottate dall'Unione nel CMDC dovrebbero essere stabilite dal Consiglio conformemente all'articolo 16 del trattato sull'Unione europea.
- (4) È opportuno approvare l'accordo a nome dell'Unione,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

* GU: aggiungere il numero, la data e i riferimenti di pubblicazione della decisione st
11188/12.

¹ GU L ...

Articolo 1

L'accordo di cooperazione doganale tra l'Unione europea e il Canada per quanto riguarda le questioni inerenti alla sicurezza della catena logistica ("accordo") è approvato a nome dell'Unione.

Il testo dell'accordo è accluso alla presente decisione.

Articolo 2

Il presidente del Consiglio designa la persona abilitata a procedere, a nome dell'Unione, alla notifica di cui all'articolo 9 dell'accordo per esprimere il consenso dell'Unione a essere vincolata dallo stesso¹.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

Fatto a Bruxelles, il

Per il Consiglio

Il presidente

¹ La data di entrata in vigore dell'accordo sarà pubblicata nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* a cura del segretariato generale del Consiglio.